



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 febbraio 2013 (22.02)
(OR. en)**

6638/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0280 (COD)**

**AGRI 99
AGRIFIN 33
CODEC 363**

NOTA

della: presidenza
al: Consiglio

nn. docc. precc.: 17383/1/12 REV 1, 5225/1/13 REV 1, 6372/13

nn. propp. Comm.: 15396/11 + REV 1, REV 2 (NL), REV 3 - COM(2011) 625 final/3,
14483/12 - COM(2012) 552 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (*riforma della PAC*)
- *Documento della presidenza sul regime di pagamento di base*

In vista del dibattito sul regime di pagamento di base che si svolgerà nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 25 e 26 febbraio 2013, si allega per le delegazioni un documento della presidenza.

Documento della presidenza sul regime di pagamento di base

Introduzione

Per rispondere a varie importanti perplessità sollevate dalle delegazioni sul funzionamento del regime di pagamento di base, il Comitato speciale Agricoltura ha esaminato un pacchetto di modifiche proposte dalla presidenza nella riunione del 18 febbraio 2013 (doc. 6372/13).

Alla luce della discussione in sede di CSA e dei contributi scritti ricevuti successivamente, la presidenza ha apportato una serie di adattamenti a tale pacchetto. L'obiettivo delle proposte della presidenza è esposto nel prosieguo.

Proposte della presidenza

- 1) Flessibilità relativa al livello dei pagamenti e alla superficie totale che rientra nel regime di pagamento di base (articolo 21, paragrafi 2 ter, 2 quater e 2 quinquies e conseguente modifica dell'articolo 29)**

Per rispondere alla preoccupazione che il progetto di regolamento potrebbe comportare un significativo incremento del numero di ettari ammissibili nel 2014 rispetto al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2009, le modifiche proposte dalla presidenza mirano a consentire agli Stati membri di limitare il numero di diritti all'aiuto per i nuovi ettari che rientrano nel sistema. Ciò eviterebbe un calo sproporzionato del valore dei diritti all'aiuto esistenti.

Inoltre, la definizione di prato permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) potrebbe comportare diritti all'aiuto sproporzionatamente elevati per il prato permanente in talune zone caratterizzate da difficili condizioni dovute all'altitudine o ad altri vincoli naturali. Le modifiche proposte dalla presidenza mirano a permettere agli Stati membri di risolvere tale questione applicando un coefficiente di riduzione.

Per risolvere i dubbi sollevati da varie delegazioni in sede di CSA, la presidenza ha apportato un'ulteriore modifica all'articolo 21, paragrafo 2 per dare agli Stati membri anche la possibilità di escludere il terreno usato esclusivamente per la produzione di vino.

Si rende pertanto necessaria una modifica conseguente dell'articolo 29, paragrafo 5 in merito al pagamento per l'ecosostenibilità.

2) Flessibilità supplementare relativa alla convergenza interna (articolo 22, paragrafo 5 bis) e articolo 29, paragrafo 2)

Le modifiche proposte dalla presidenza mirano a fornire agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico e agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie flessibilità supplementare consentendo loro di raggiungere una convergenza parziale anziché piena assicurando una percentuale minima di convergenza che rispecchia il meccanismo di convergenza esterna stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale. Gli Stati membri che si avvalgono di tale opzione avrebbero anche la possibilità di stabilire limiti minimi e massimi al valore dei diritti all'aiuto in relazione ai loro valori regionali o nazionali. Allo stesso modo la presidenza suggerisce di permettere agli Stati membri di applicare una convergenza interna al pagamento per l'ecosostenibilità fissando tale pagamento come una percentuale del pagamento individuale dell'agricoltore anziché una percentuale del pagamento forfettario nazionale o regionale.

3) Valore dei diritti all'aiuto e convergenza - articolo 22, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 3 bis

Per risolvere i dubbi sollevati in sede di CSA in merito alle variazioni brusche dei modelli di pagamenti, la presidenza ha apportato una modifica all'articolo 22, paragrafo 2 e 22, paragrafo 3 bis che consiste nel ridurre al 10% l'importo a cui il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto può essere limitato nel primo anno di funzionamento del regime. Tale modifica si applica in modo uguale nei confronti degli Stati membri che applicano attualmente il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie.

4) Valore dei diritti all'aiuto e convergenza - articolo 22, paragrafo 3 e articolo 22, paragrafo 3 bis

Secondo il testo vigente, l'articolo 22, paragrafo 3 (convergenza) si applica solo agli Stati membri che non scelgono di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti in conformità all'articolo 18, paragrafo 3. Alla luce della discussione in sede di CSA, la presidenza ha apportato un'ulteriore modifica intesa a estendere il campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3 per includere gli Stati membri che hanno scelto di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti.

La presidenza propone inoltre di sopprimere le parentesi quadre dal testo dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, per fornire pari flessibilità nei confronti degli Stati membri che applicano attualmente il regime di pagamento unico per superficie.

5) Convergenza in caso di diritti speciali - articolo 22, paragrafo 3

Alla luce della discussione in sede di CSA, la presidenza ha apportato un'ulteriore modifica per trattare la questione delle possibilità di convergenza per gli agricoltori che detengono diritti speciali non legati agli ettari. L'obiettivo è quello di evitare una diluizione sproporzionata del valore di tali diritti nella transizione verso la convergenza totale.

6) Produzione e convergenza - articolo 22, paragrafo 7

La modifica della presidenza prevede che uno Stato membro possa tenere conto del livello di produzione nelle aziende in un anno recente (entro il 2011) quando stabilisce il ritmo di convergenza al fine di accelerare la convergenza in talune circostanze. Tale modifica è stata apportata per tenere conto delle preoccupazioni espresse in sede di CSA riguardo al ritmo di convergenza nei confronti degli agricoltori che producono poco o che non producono.

7) Aumento della riserva nazionale - articolo 23, paragrafo 1

Il progetto di regolamento autorizza gli Stati membri a finanziare la costituzione di una riserva nazionale applicando una riduzione lineare del massimo 3% ai loro massimali del pagamento di base. Le modifiche proposte dalla presidenza mirano a permettere un aumento eccezionale del 3% del limite massimo al fine di tenere conto della ristrutturazione del terreno in corso in alcuni Stati membri e potenziare l'assegnazione di terreni non coltivati alla produzione agricola.

8) Funzionamento della riserva nazionale per evitare l'abbandono delle terre - articolo 23, paragrafo 5

Per tenere conto delle preoccupazioni manifestate dalle delegazioni in sede di CSA, la presidenza ha apportato un'ulteriore modifica proposta all'articolo 23, paragrafo 5, lettera a) per rendere esplicita la disposizione relativa all'uso della riserva nazionale al fine di tenere conto della ristrutturazione delle terre in corso in taluni Stati membri.

9) Valore unitario dei diritti assegnati dalla riserva nazionale - articolo 23, paragrafo 6

La presidenza ha altresì introdotto un'ulteriore modifica per chiarire che in tutti i casi di convergenza interna il valore dei diritti assegnati dalla riserva nazionale dovrebbe essere pari al valore unitario medio calcolato annualmente a livello regionale o nazionale. Tale modifica è una conseguenza delle modifiche apportate agli articoli 22 e 23.

10) Pagamento redistributivo facoltativo (articoli 28 bis e 28 ter)

Le modifiche proposte dalla presidenza mirano a introdurre un "pagamento redistributivo" facoltativo che consentirebbe agli Stati membri di concedere un'integrazione al pagamento di base per i primi ettari di ogni azienda e in tal modo di tener conto della maggiore intensità di lavoro nelle aziende di più piccole dimensioni e delle economie di scala delle aziende di più grandi dimensioni.

Le delegazioni dovrebbero constatare che alcune delle date presenti nel testo riveduto sono già state adattate per tenere conto dell'avvio rinviato del nuovo regime.

Conclusione

La presidenza ha constatato che le modifiche da essa proposte riscuotevano un notevole sostegno in sede di CSA.

Con gli ulteriori adattamenti proposti contenuti nel testo riportato nell'allegato del presente documento, la presidenza ritiene di avere risposto alle preoccupazioni delle delegazioni nella maggiore misura possibile.

La presidenza invita pertanto il Consiglio ad approvare il testo riportato nell'allegato del presente documento.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Nota per le delegazioni:

Le modifiche proposte dalla presidenza figurano in *corsivo grassetto* e con [...].

Si tratta di modifiche rispetto al:

doc. 17383/1/12 REV 1: progetto di regolamento consolidato riveduto dalla presidenza cipriota quale modificato da:

doc. 5225/1/13 REV 1: modifiche proposte dalla presidenza relative a un meccanismo orizzontale per evitare fondi inutilizzati e

doc. 5876/13: modifica proposta dalla presidenza intesa a evitare trasferimenti a fini speculativi.

- (20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹ e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime. ***Tuttavia, al fine di evitare un incremento significativo del numero di diritti all'aiuto assegnati nel 2014 che diluirebbe in modo sproporzionato il loro valore, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, assegnare diritti al nuovo terreno dichiarato nel 2014 su base proporzionale.***

¹ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009.

Nuovo considerando:

Tenuto conto del fatto che il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole deve essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito, occorre che gli Stati membri possano ridistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari sui quali attivano i diritti all'aiuto.

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

- a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I (di seguito: "pagamenti diretti");
- b) disposizioni specifiche riguardanti:
 - i) un pagamento di base a favore degli agricoltori (di seguito: "regime di pagamento di base");
 - (ia) un pagamento redistributivo facoltativo (di seguito: "pagamento redistributivo");**
 - ii) - viii) (...)

Articolo 6

Massimali nazionali

1. Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per Stato membro e per anno, comprendenti il valore totale dei diritti assegnati, della riserva nazionale e dei massimali stabiliti a norma degli articoli **28 ter**, 33, 35, 37 e 39.

2. (...)

CAPO 2

DISPOSIZIONI APPLICABILI A BULGARIA, CROAZIA E ROMANIA

Articolo 16

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti *in Bulgaria e Romania*

Per gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in Romania i massimali nazionali per i pagamenti di cui agli articoli **28 ter**, 33, 35, 37, 39 e 51 sono stabiliti sulla base degli importi fissati nella parte A dell'allegato V.

Articolo 17

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti *in Bulgaria e Romania*

1. Nel 2014 e nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti nazionali diretti per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, e, nel caso della Bulgaria, anche di integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2.
2. L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base, che possono essere concessi per gli anni 2014 e 2015, non supera gli importi stabiliti nella parte B dell'allegato V per ciascuno di tali anni.
- 3.-4. (...)

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1.-2. (...)

2 bis. [soppresso]

3.-8. (...)

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E PAGAMENTI CONNESSI

CAPO 1

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

SEZIONE 1

ISTITUZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Articolo 18

Diritti all'aiuto

1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base gli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto ai sensi del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.

Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base anche gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto e la cui azienda è situata in uno Stato membro che ha deciso, ai sensi del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2013.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che, entro il 31 dicembre 2013, mettono in atto il regime di pagamento unico su base regionale o su base regionale ibrida possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti.

Massimale del regime di pagamento di base

1. La Commissione stabilisce, per ciascuno Stato membro, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli **28 ter**, 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

L'importo calcolato ai sensi del primo comma può essere aumentato di una percentuale di massimo **3%** del massimale annuo come stabilito nell'allegato II dopo la deduzione dell'importo derivante dall'applicazione della percentuale stabilita nell'articolo 33, paragrafo 1 per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro si avvale di tale opzione, tale aumento sarà tenuto conto dalla Commissione nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al primo comma. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2013 le percentuali annue entro le quali l'importo calcolato a norma del primo comma deve essere aumentato.

Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma su base annua e comunicare alla Commissione qualsiasi revisione entro il 1° agosto **dell'anno precedente**.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

3. Se il massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.

Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1° agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che non applicano l'articolo 23, paragrafo 2 suddividono tra le regioni, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle regioni pertinenti.
- 4 bis. Qualsiasi Stato membro che applica il paragrafo 1 può decidere, entro il 31 luglio 2013, di porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro.
5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri, se del caso, comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, nonché le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 bis.

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 3, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro una data nel 2014 da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera d), del regolamento (UE) n. ... [regolamento orizzontale sulla PAC] salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Il numero di diritti all'aiuto è pari al numero di ettari ammissibili che essi dichiarano a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono decidere, entro il 31 luglio 2013, che nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base i diritti all'aiuto siano assegnati unicamente agli agricoltori che hanno diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nel 2010 o 2011, o nel caso della Croazia nel 2013, hanno ricevuto aiuti diretti o pagamenti nazionali diretti integrativi o, nel caso di Cipro, aiuti di Stato, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009;

 - b) non hanno ricevuto nel 2010 o 2011 nessun sostegno di cui alla lettera a) e:
 - i) abbiano prodotto, nell'ambito del regime di pagamento unico, ortofrutticoli e patate da consumo e/o abbiano coltivato la vite; o
 - ii) nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, abbiano posseduto terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

 - c) nel 2012 o 2013 siano stati loro assegnati diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 63 o della parte B o C dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 73/2009;

d) nel 2012 o 2013 siano stati loro assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) 73/2009.

2 bis. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

2 ter. *In deroga al paragrafo 2 bis, qualora il numero totale di ettari dichiarati in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 per il 2014 comporti un aumento di più del 45% del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2014 al 145% del numero totale di ettari dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.*

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori che è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2014 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha indicato nella sua domanda di aiuto nel 2011 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2 quater. *In deroga al paragrafo 2 bis, uno Stato membro può decidere di applicare, allo scopo di stabilire un numero di diritti all'aiuto che un agricoltore riceve, un coefficiente di riduzione se gli ettari ammissibili dichiarati da un agricoltore ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del presente regolamento siano costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine e di altri vincoli naturali quali la qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni.*

2 quinquies. In deroga al paragrafo 2 bis, uno Stato membro può decidere che il numero di diritti all'aiuto sia uguale al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 e che non erano ettari di vigneti negli anni civili 2011 o 2012.

3. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, i diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a uno o più agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri possono decidere di stabilire le dimensioni minime, espresse in ettari ammissibili, delle aziende per le quali può essere chiesto di stabilire diritti all'aiuto. Tali dimensioni minime non possono essere superiori alle soglie stabilite nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 o, se applicabile, paragrafo 2, per il numero di diritti all'aiuto assegnati o esistenti nel 2014 a livello nazionale o regionale, ivi compresi i diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o regionale a norma dell'articolo 23. Il numero di diritti all'aiuto è espresso in ettari.
2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al [10 %] del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 o, se applicabile, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, sia inferiore al **valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali**, detenuti dall'agricoltore **alla data di presentazione della sua domanda per il 2013** nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, e il **valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali**, detenuti dall'agricoltore **alla data di presentazione della sua domanda per il 2013** nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Gli Stati membri che applicano il paragrafo 3 possono riservare il valore complessivo dei diritti speciali nel 2013 a nome degli agricoltori che detengono diritti speciali alla data di presentazione della loro domanda di pagamento unico per il 2013.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1 e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare ai settori pertinenti il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento.

- 3 bis. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al **[10 %]** del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 o, se applicabile, paragrafo 2.

Tali Stati membri possono aumentare il valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale calcolato in conformità al paragrafo 1 nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base è inferiore al valore complessivo degli aiuti, compresi gli aiuti di Stato, ricevuti da detto agricoltore in un qualsiasi anno civile nel periodo tra il 2009 e il 2013 a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

A tal fine, il valore nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base e il valore complessivo degli aiuti, compresi gli aiuti di Stato, ricevuti da tale agricoltore nell'anno scelto dallo Stato membro nell'ambito del secondo comma a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ai fini del calcolo dell'aumento, uno Stato membro può tener conto di tutto il sostegno concesso ad un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 nell'anno scelto dallo Stato membro a norma del secondo comma, diverso dagli aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare ai settori pertinenti il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento.

4. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima;
- b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.

4 bis. Gli Stati membri che, in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, hanno deciso di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti possono decidere di calcolare il valore dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore come valore uniforme per diritto di aiuto o adeguando il valore dei diritti all'aiuto esistenti.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda [2019], tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una determinata regione hanno un valore unitario uniforme.

5 bis. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono decidere che i diritti all'aiuto il cui valore unitario nel 2014 è inferiore al 90% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019 abbiano, al più tardi per l'anno di domanda 2019, il loro valore unitario aumentato di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario nel 2014 e il 90% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019.

Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario superiore e/o inferiore alle percentuali fisse del valore unitario nazionale o regionale, al più tardi per l'anno di domanda 2019.

Ai fini del primo comma:

- a) *il valore unitario di un diritto all'aiuto nel 2014 è calcolato dividendo una cifra corrispondente a una percentuale fissa del pagamento dell'agricoltore ricevuto nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2013, prima delle riduzioni ed esclusioni previste dal titolo II, capo 4 del presente regolamento, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2014 a norma dell'articolo 26 del presente regolamento. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale del regime di pagamento di base da stabilire a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 o dell'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento per l'anno 2014 per l'importo dei pagamenti effettuati nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2013 nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni;*
- b) *il valore unitario nazionale o regionale nel 2019 è calcolato dividendo una cifra corrispondente ad una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II o del massimale regionale per l'anno civile 2019 per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2014 a norma dell'articolo 26. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale del regime di pagamento di base da stabilire a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 o dell'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento per l'anno 2014 per il massimale nazionale o regionale per il 2014.*

I massimali regionali di cui al presente comma sono calcolati applicando una percentuale fissa al massimale nazionale di cui all'allegato II per l'anno 2019. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo i rispettivi massimali regionali stabiliti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale da determinare a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, per l'anno 2014 dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma.

Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al presente paragrafo, è ridotta proporzionalmente la differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto con un valore unitario nel 2014 superiore alla media nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel 2019.

Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di derogare al valore unitario uniforme di cui al paragrafo 5 e le modalità di applicazione di un valore unitario differenziato.

6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza al diritto dell'Unione, in particolare ai principi di proporzionalità e non discriminazione, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri, entro il 1° agosto 2013, stabiliscono le disposizioni da adottare e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

7. *Nell'applicare i paragrafi 4 bis, [5 bis] e 6, gli Stati membri possono tenere conto della produzione a livello dell'azienda in un anno di riferimento entro il [2011] quando stabiliscono le disposizioni e il ritmo di adeguamento dei diritti all'aiuto per i singoli agricoltori.*

SEZIONE 2
RISERVA NAZIONALE

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 5, lettere a bis) *e/o a)* per l'anno 2014.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che applicano l'articolo 20 possono costituire riserve regionali. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 per costituire la riserva regionale. Detta riduzione non deve superare il 3%.
3. Gli Stati membri assegnano i diritti all'aiuto della riserva nazionale o regionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
4. [soppresso]
5. Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale o regionale per:
a bis) assegnare diritti all'aiuto a giovani agricoltori e/o agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;

- a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, **comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico**, e/o per compensare gli agricoltori per svantaggi specifici e/o in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
- b) praticare un aumento lineare su base permanente del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del presente articolo;
- b bis) coprire il fabbisogno annuale a norma dell'articolo 37, paragrafo 2 dell'articolo 51, paragrafo 1.

Gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni della riserva nazionale.

- 6. ***Nell'applicare*** il paragrafo 5, lettere a bis) e a), ***gli Stati membri stabiliscono*** il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori ***sulla base del*** valore ***medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.***
- 7. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.

Se la riserva nazionale o regionale non è sufficiente a soddisfare i casi di cui al primo comma, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare dei diritti all'aiuto.

Articolo 24

Alimentazione della riserva nazionale

1. La riserva nazionale o regionale è alimentata dagli importi corrispondenti:
 - a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
 - i) dell'articolo 9,
 - ii) dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - b) a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati da un agricoltore a norma dell'articolo 25 per un periodo di due anni consecutivi, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Allo scopo di determinare quali diritti detenuti da un agricoltore vengono riversati nella riserva nazionale o regionale, si dà priorità ai diritti di valore più basso;
 - c) ai diritti all'aiuto riversati volontariamente dagli agricoltori;
 - d) all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4;
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale o regionale dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

SEZIONE 3
ATTUAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Articolo 25

Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, nonché le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2. Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:
 - a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole, comprese le superfici che non erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che avrebbero aderito all'Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie; o
 - b) qualsiasi superficie che nel 2008 abbia conferito un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, al titolo III e al titolo IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:
 - i) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque² e della direttiva 2009/147/CE, o

² GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale] oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale], o
- iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale].

Ai fini del primo comma, lettera a):

- i) quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;
- ii) gli Stati membri possono predisporre un elenco contenente le superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.

Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'applicazione del primo e del secondo comma sul loro territorio.

Per essere ammissibili, le superfici devono essere conformi alla definizione di "ettaro ammissibile" nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che decidono di includere superfici di prato permanente qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici in "ettari ammissibili".

3. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%.

Articolo 26

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. Ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto prevista dall'articolo 25, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2. In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 27

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione effettiva o anticipata. Tuttavia, anche in caso di successione effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati stabiliti.
2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni di uno Stato membro nelle quali il valore dei diritti all'aiuto per ettaro, risultante dall'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 22, paragrafo 2 è identico.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità in merito alla comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto che gli agricoltori sono tenuti a trasmettere alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Poteri delegati

Per assicurare la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 per quanto riguarda:

- a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda;
- b) le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
 - i) sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
 - ii) sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
 - iii) sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
- c) le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale;
- d) le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto;
- e) i criteri che gli Stati membri applicano qualora decidano di assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto nel 2010 o nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2010 o nel 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;

- f) i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5;
- g) le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto;
- h) le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità all'articolo 25, paragrafo 3;
- i) i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 25, paragrafo 2.

CAPO 1 bis

PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO

Articolo 28 bis Norme generali

- 1. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall'anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.**

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione.

- 2. Gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 20 possono applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale.**
- 3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.**
- 4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al [65]% del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, corrispondente a un numero di ettari fissato dallo Stato membro che non sia superiore alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VI.**

Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al primo comma, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto comma che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

La media nazionale di cui al primo comma è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

La media regionale di cui al primo comma è stabilita dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell'articolo 26 nel 2014. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, per il massimale determinato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.

5. *Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dal 19 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.*

Articolo 28 ter
Disposizioni finanziarie

1. *Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri possono usare fino al [30%] del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.*

2. *In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i corrispondenti massimali per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*

CAPO 2
PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER
IL CLIMA E L'AMBIENTE

Articolo 29

Norme generali

1.-1quater. (...)

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e l'applicazione della disciplina finanziaria, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni e sanzioni imposte a norma del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC], gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che sono pertinenti per loro, nonché in funzione dell'osservanza del disposto degli articoli 30, 31 e 32.

Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato. Non pregiudica il calcolo dei costi sostenuti e il mancato guadagno per le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 1 ter, lettera a).

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che decidano di applicare l'articolo 22, paragrafo 2 e/o 5 bis, possono decidere di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo come percentuale del valore totale dei diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 25 per ciascun anno pertinente. Per ogni anno e per ogni Stato membro, tale percentuale è calcolata dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33 per il valore totale di tutti i diritti all'aiuto attivati a norma dell'articolo 25 in tale Stato membro o regione.

3-4 (...)

5. *Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e, se applicabile, per il quale sono assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, commi [xxx, xxx e xxx], la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e, se applicabile, per il quale sono assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 2.*

6.. (...)

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

(...)

Tuttavia, l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, ***l'articolo 28 bis, paragrafo 1***, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(...)

ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento di base	Titolo III, capo 1, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
<i>Pagamento redistributivo</i>	<i>Titolo III, capo 1 bis, del presente regolamento</i>	<i>Pagamento disaccoppiato</i>
Pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Titolo III, capo 2, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali specifici	Titolo III, capo 3, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per i giovani agricoltori	Titolo III, capo 4, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Titolo IV, capo 1, del presente regolamento	
Cotone	Titolo IV, capo 2, del presente regolamento	Pagamento per superficie
Pagamento per i piccoli agricoltori	Titolo V del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Posei	Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Isole del Mar Egeo	Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi